

Civile Ord. Sez. 1 Num. 25137 Anno 2026
Presidente: SCODITTI ENRICO
Relatore: ROMANO GUIDO
Data pubblicazione: 08/09/2026



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1404/2022 R.G. proposto da:

Consorzio Aterno Trasporti soc. coop. p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*; **Di Stefano Sergio**, titolare dell'omonima ditta; **Romano Ernesto**, titolare dell'omonima ditta; **Iannini Fernando & C. s.a.s.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; **Romano Marino**, titolare dell'omonima ditta; **Marrone Loreto Paolo**, titolare dell'omonima ditta; **Paone Oreste e Giuseppe s.n.c.** in persona del legale rappresentante *pro tempore*; **Romano Loreto**, titolare dell'omonima ditta; **Di Donato Marcello**, titolare dell'omonima ditta; **Di Giandomenico Luigi**, titolare dell'omonima ditta;

rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Manieri,

ricorrenti

contro

Autotrasporti Cacchio s.n.c., in persona del legale rappresentante *pro tempore*; **Cacchio Giorgio**; **Di Stefano Gianni s.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

rappresentati e difesi dall'avvocato Antonello Bonanni

controricorrenti

avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 895/2021 depositata il 08/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dal Consigliere Guido Romano.

FATTI DI CAUSA

1. — La società cooperativa p.a. Consorzio Aterno Trasporti ed i soci D'Ascenzo Berardino, Romano Ernesto, Iannini Fernando & C. s.a.s., Romano Marino, Marrone Loreto Paolo, Salomone Pietro, Paone Oreste e Giuseppe s.n.c., Romano Loreto, Barattelli Adalgiso, Di Donato Marcello, Di Giandomenico Luigi, Di Stefano Giuseppe convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di L'Aquila, le soc. Autotrasporti Cacchio s.n.c. e Di Stefano Gianni s.r.l. ed i Sig.ri Cloro Antonello e Cacchio Giorgio per sentire accertare e dichiarare l'esercizio, da parte dei convenuti, di illegittima concorrenza ai danni della società attrice e, conseguentemente, condannare i medesimi al risarcimento del danno.

A fondamento della domanda, gli attori deducevano che tutti i convenuti, già soci del Consorzio Aterno Trasporti soc. coop. p.a., avevano comunicato il recesso dalla cooperativa in data 12 dicembre 2011, ma che tale domanda era stata respinta dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 5 aprile 2012, non impugnata. Pertanto, attesa l'inefficacia del recesso intimato, doveva ritenersi che le commesse assunte dai soci e non regolate dal Consorzio a far data dal 30 aprile 2012 costituivano una condotta illegittima connotata da sviamento della clientela e produttiva di danno per la cooperativa ed i soci attori.

Il Tribunale di L'Aquila rigettava la domanda ritenendo, in primo luogo, che il recesso esercitato dai convenuti fosse efficace non essendo intervenuto, nel termine, di natura perentoria, di sessanta giorni previsto dal secondo comma dell'art. 2532 c.c., il provvedimento di diniego da parte del Consiglio di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- 2 -

amministrazione. Inoltre, il Tribunale riteneva la sussistenza di ulteriori profili di cessazione del vincolo cooperativo e, in particolare: a) la ricorrenza, al momento della domanda proposta dagli attori, della causa di esclusione ex art. 13 dello Statuto, già maturata in ragione dell'esercizio, da parte dei convenuti, di attività concorrenziale; b) la considerazione della durata del Consorzio costituito per sessanta anni e riverberantesi anche sulla durata del patto limitativo della concorrenza; durata, quest'ultima, da ritenersi invalida siccome eccedente rispetto al limite legale quinquennale previsto dall'art. 2596 c.c., e tale da consentire al socio l'esercizio del recesso *ad nutum* e da rendere insussistente la denunciata attività di concorrenza sleale.

La Corte di appello di L'Aquila, investita dell'impugnazione proposta dagli originari attori, rigettava l'appello sulla base della assorbente considerazione concernente la legittimità del recesso esercitato dai convenuti dalla cooperativa attrice.

2. — Avverso tale decisione, la società cooperativa p.a. Consorzio Aterno Trasporti ed i soci D'Ascenzo Berardino, Romano Ernesto, Iannini Fernando & C. s.a.s., Romano Marino, Marrone Loreto Paolo, Salomone Pietro, Paone Oreste e Giuseppe s.n.c., Romano Loreto, Barattelli Adalgiso, Di Donato Marcello, Di Giandomenico Luigi, Di Stefano Giuseppe propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La società Autotrasporti Cacchio s.n.c. e Di Stefano Gianni s.r.l. ed il Sig. Cacchio Giorgio resistono con controricorso.

3. — Il ricorso è stato fissato e deciso in adunanza camerale l'11 giugno 2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — La società cooperativa Consorzio Aterno Trasporti soc. coop. p.a. e taluni suoi soci hanno instaurato il presente giudizio al fine di sentire condannare le soc. Autotrasporti Cacchio s.n.c. e Di Stefano Gianni s.r.l. ed i Sig.ri Cloro Antonello e Cacchio Giorgio, già soci al Consorzio attore, al risarcimento del danno derivati dall'esercizio illegittimo di attività in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

concorrenza. Il presupposto da cui muovono gli attori è costituito dalla circostanza che il recesso esercitato dai convenuti non sia efficace in quanto il consiglio di amministratore della cooperativa ha dichiarato di non accettare il recesso medesimo.

Ciò posto, vale la pena di riportare i passaggi salienti della motivazione della sentenza oggi impugnata.

La Corte di appello di L'Aquila - dopo avere considerato pacifico sia il fatto che gli odierni controricorrenti inviarono al Consorzio Aterno Trasporti, in data 12 dicembre 2011, raccomandate, tutte di identico tenore, con cui comunicarono il proprio recesso dalla società cooperativa sia la circostanza che il Consorzio decise di non accettare il recesso dichiarato dai singoli soci con delibera del 5 aprile 2012, comunicata con raccomandata del 13 aprile 2012 e, dunque, certamente oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 2352 c.c. - ha ritenuto che il recesso dei rispettivi soci, odierni controricorrenti, *«debba considerarsi perfezionato in conseguenza di quello che deve essere definito il "silenzio-assenso" derivante dalla mancata comunicazione della delibera di rigetto da assumersi entro il termine di cui alla richiamata norma»*. Secondo la Corte territoriale, poi, *«nonostante la previsione del vaglio di legittimità, la dichiarazione di recesso si configura pur sempre come un negozio unilaterale ricettizio, corrispondente al diritto potestativo di uscire dalla società o di rinunciare a conservare lo stato derivante dal rapporto giuridico nel quale il socio è inserito e rispetto al quale la deliberazione del consiglio di amministrazione opera non già in termini autorizzativi (peraltro ciò non essendo previsto, in specie, dallo statuto societario), ma come condizione di efficacia. (Cass. n. 2979/2016 e n. 26190/2017). L'articolazione procedimentale endosocietaria trova, evidentemente, ragione nell'esigenza di garantire tutela effettiva ai soci cooperatori, ma anche alla società cooperativa in virtù della particolare finalità mutualistica che essa persegue. Ed è proprio nell'ottica del bilanciamento degli interessi concorrenti dei soggetti coinvolti che si inserisce il termine di sessanta giorni imposto agli amministratori per l'esame della dichiarazione di recesso del socio»*.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- 4 -

Quindi, la Corte di merito, dopo avere richiamato il principio di diritto di cui a Cass., n. 26190 del 2017 (sul quale si tornerà *infra*), ha evidenziato che *«l'attribuzione al termine in questione della natura ordinatoria, anziché perentoria, potrebbe astrattamente favorire contegni dilatori ed ostruzionistici da parte della cooperativa, tali da provocare pregiudizio al socio recedente, il quale vedrebbe sospesa sine die l'efficacia del recesso (subordinata, com'è, alla comunicazione dell'esito dello scrutinio societario)»*.

Infine, la Corte non ha condiviso l'assunto degli appellanti secondo i quali la perentorietà del termine in questione sarebbe esclusa per avere il socio la possibilità – in caso di inerzia dell'organo societario – di rivolgersi al giudice per l'accertamento della sussistenza dei presupposti del recesso: una simile conclusione, infatti, secondo il giudice del gravame, confliggerebbe con l'esigenza di tutela effettiva che l'ordinamento ha inteso assicurare al socio cooperatore, perché lo graverebbe di ulteriori oneri a fronte di inadempienze societarie.

Infine, la Corte ha rigettato il mezzo di gravame con il quale gli appellanti evidenziavano che la dichiarazione di recesso, inviata in data 12 dicembre 2011, sarebbe stata produttiva di effetti, ai sensi del terzo comma dell'art. 2352 c.c., solo alla data del 31 dicembre 2012 con la conseguenza che i soci recedenti avrebbero avuto a disposizione tutto il tempo necessario per impugnare la decisione di rigetto. Sul punto, la Corte ha, in primo luogo, rappresentato che, consolidatisi gli effetti del recesso in applicazione del principio del silenzio-assenso, i soci non sarebbero stati legittimati ad impugnare il tardivo diniego con conseguente insussistenza di alcuna ipotesi di concorrenza sleale posta in essere dagli appellati a far data dal 30 aprile 2012. Sotto altro profilo, il giudicante ha ritenuto che lo statuto della cooperativa, all'art. 11, derogasse alla previsione normativa (che, quanto al rapporto mutualistico, individua il momento di efficacia del recesso nella chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo), stabilendo che il rapporto cessi comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso: conseguentemente, anche sotto tale profilo non rilevano i termini di impugnativa della intempestiva delibera, attesa l'insussistenza del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- 5 -

vincolo consortile e rimanendo, per l'effetto, l'attività concorrenziale svolta dai soci receduti, successivamente all'aprile del 2012, priva dei caratteri di illegittimità e slealtà.

2. — Nella memoria, i controricorrenti deducono la sopravvenienza di un giudicato esterno sulle questioni agitate nel presente giudizio di cassazione. In particolare, dopo l'introduzione del presente giudizio e dopo il deposito del controricorso, la Corte di appello di L'Aquila ha emesso la sentenza n. 1131/2022 pubblicata in data 25 luglio 2022 - non impugnata e, quindi, passata in giudicato, come da attestazione ritualmente prodotta - con la quale è stato rigettato l'appello formulato dal Consorzio Aterno Trasporti soc. coop. p.a. avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda proposta dalle soc. Autotrasporti Cacchio s.n.c. e Di Stefano Cesare e Di Stefano Gianni s.n.c. e dal Sig. Cacchio Giorgio di pagamento al corrispettivo di talune prestazioni di trasporto eseguite dagli originari attori in favore della cooperativa.

Ebbene, la decisione da ultimo menzionata, ha accertato, con autorità di giudicato, la legittimità del recesso operato dalla cooperativa.

Tuttavia, sebbene la questione agitata nei due procedimenti sia la medesima (la legittimità del recesso dichiarato dagli odierni controricorrenti), non sussiste identità soggettiva tra i due giudizi. Infatti, nel giudizio concluso con la sentenza n. 1131/2022 pubblicata in data 25 luglio 2022, era parte soltanto il Consorzio Aterno Trasporti soc. coop. p.a. e non già i soci D'Ascenzo Berardino, Romano Ernesto, Iannini Fernando & C. s.a.s., Romano Marino, Marrone Loreto Paolo, Salomone Pietro, Paone Oreste e Giuseppe s.n.c., Romano Loreto, Barattelli Adalgiso, Di Donato Marcello, Di Giandomenico Luigi, Di Stefano Giuseppe, odierni ricorrenti.

Nei confronti di questi ultimi, dunque, non può sussistere alcuna preclusione all'esame, nel merito, del ricorso proposto in questa sede.

3. — I ricorrenti propongono quattro motivi di ricorso.

Con il primo motivo, articolato su due doglianze, viene censurata la decisione di merito per violazione di legge con riferimento all'art. 2352 c.c. ed alla clausola di cui all'art. 30, lett. i) dello statuto della società cooperativa.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

In particolare, con la prima censura, i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale avrebbe erroneamente attribuito natura perentoria al termine concesso dal secondo comma dell'art. 2352 c.c. al consiglio di amministrazione per la valutazione ed il controllo della dichiarazione inviata dai soci, non ritenendo neppure rilevante la specifica previsione statutaria di cui all'art. 30, lett. i). Infatti, premessa l'impossibilità di ravvisare nella fattispecie una ipotesi di «silenzio-assenso», non trovando questo riscontro in alcuna normativa applicabile al caso, secondo i ricorrenti, la semplice violazione del termine di conclusione di un procedimento tra privati non è di per sé idonea a determinare l'illegittimità del provvedimento finale, in quanto il carattere perentorio del termine di adozione di un atto - comportante in caso di violazione l'illegittimità del provvedimento - deve ricavarsi espressamente da un'apposita norma che tale lo qualifichi. In tal senso, essi richiamano, da un lato, il disposto dell'art. 152 c.p.c. che, al secondo comma, prescrive che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiara espressamente perentori e, dall'altro, la giurisprudenza (non meglio dettagliata) secondo la quale, in alternativa alla espressa indicazione di legge, la perentorietà di un termine può ricavarsi solo ed esclusivamente dalla individuazione di espresse e collegate conseguenze negative a carico di chi non lo rispetti, conseguenze che non sono affatto individuabili tra quelle pure enumerate dalla Corte aquilana.

I ricorrenti, poi, richiamano il disposto dell'art. 30 dello statuto della società cooperativa, il quale prevede espressamente che il vaglio del consiglio di amministrazione in ordine al recesso esercitato dai soci sia sempre e comunque necessario, tanto in caso di valutazione negativa dell'esistenza dei presupposti quanto in caso di valutazione positiva. D'altra parte, secondo i ricorrenti, lo stesso art. 2352 c.c. consente di sottoporre statutariamente la dichiarazione di recesso alla condizione sospensiva della previa verifica da parte del consiglio di amministrazione della regolarità e ricorrenza dei presupposti legittimanti l'esercizio.

Ancora, a fronte della colpevole inerzia del consiglio di amministrazione nel decidere sulla legittimità o meno del recesso, il socio potrebbe sempre impugnare il silenzio davanti all'autorità giudiziaria, rimedio, questo, che, ad

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- 7 -

avviso dei ricorrenti, non può essere ritenuto un appesantimento della loro posizione.

La seconda censura, mossa all'interno del primo motivo, attiene alla violazione del terzo comma dell'art. 2352 c.c., nella parte in cui la Corte di appello di L'Aquila non avrebbe considerato che il recesso formulato in data 12 dicembre 2011 fosse, in ogni caso, produttivo di effetti giuridici solo alla data del 31 dicembre 2012, in tal modo essendo assicurato ai recedenti tutto il tempo necessario per impugnare la decisione di rigetto. Conseguentemente, i soci, sino a tale data, erano ancora tenuti a rispettare gli obblighi derivanti dall'appartenenza alla cooperativa, compreso il divieto di svolgere attività concorrente.

Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono l'omessa motivazione della decisione impugnata riguardo al vizio di ultrapetizione, nella parte in cui la sentenza, ritenuto assorbito il motivo, ha conseguentemente confermato l'operatività del recesso per la sopravvenienza di una causa di esclusione dei soci ex art. 13 lett. d) dello Statuto, benché la questione non fosse ricompresa nel *thema decidendum*, sia con riferimento al *petitum* introdotto dal Consorzio (declaratoria di esercizio di concorrenza illecita da parte dei soci convenuti), sia con riferimento al *petitum* introdotto – con la formulazione della domanda riconvenzionale – dai soci receduti (declaratoria di legittimità del recesso).

Con il terzo mezzo, i ricorrenti deducono l'omessa motivazione nella parte in cui la sentenza, ritenuto assorbito il motivo, ha rigettato la dedotta violazione dell'art. 2596 c.c. e dell'art. 41 Cost. e confermato l'operatività del recesso connessa alla invalidità della pattuizione che limita la concorrenza per il periodo eccedente il limite massimo del quinquennio di cui alla norma, siccome norma inapplicabile ai consorzi aventi scopo tipico di disciplinare la concorrenza e non di limitarla e viepiù inapplicabile al Consorzio Aterno Trasporti, in quanto cooperativa a mutualità prevalente e, pertanto, diversamente inquadrabile sotto il profilo soggettivo della struttura sociale.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- 8 -

Infine, con il quarto mezzo, i ricorrenti lamentano l'erroneità della sentenza di secondo grado nella parte in cui ha attribuito gli oneri processuali del doppio grado di giudizio a carico degli appellanti.

4. — La prima censura articolata nel primo motivo non è fondata.

Va preliminarmente osservato che la censura in esame non può essere valutata mediante il riferimento all'art. 30 dello statuto, in quanto muove da un presupposto di fatto non accertato dalla sentenza impugnata (che non fa menzione di detta clausola statutaria), con la conseguenza che lo scrutinio del motivo importa una indagine di merito preclusa in sede di legittimità. Infatti, la questione sollevata risulta essere, inammissibilmente, posta per la prima volta in questa sede, non facendone menzione la decisione impugnata (nella esposizione delle censure svolte dalla ricorrente ovvero nella trattazione dei medesimi) e non specificando, d'altro canto, i ricorrenti nel ricorso di averla fatta valere nei precedenti gradi di giudizio.

Ma, sul punto, questa Corte ha affermato che qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa. (Cass. Sez. 5, 11/02/2025, n. 3473, Rv. 674087 - 01; Cass. Sez. 6, 13/12/2019, n. 32804, Rv. 656036 - 01).

Venendo al merito della questione, come è noto, il diritto di recesso del socio cooperatore è disciplinato dall'art. 2532 c.c. che, al suo primo comma, lo ammette nei casi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo e ne vieta l'esercizio parziale (primo comma). Per quel che interessa in questa sede, poi, il secondo comma dispone che *«la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale». Infine, il terzo comma della disposizione ora richiamata prevede che «il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo».

La norma, quindi, prevede l'obbligo in capo agli amministratori di esaminare la dichiarazione di recesso entro sessanta giorni dalla ricezione e, qualora non ne sussistano i presupposti, di darne immediata comunicazione al socio che può rivolgersi in opposizione al tribunale.

Tuttavia, per come evidenziato dalla dottrina, la disposizione codicistica in esame non è esente da imprecisioni terminologiche che impongono all'interprete talune precisazioni. In particolare, con specifico riferimento ai poteri degli amministratori e al valore riconoscibile alla dichiarazione ad essi richiesta, la norma fa riferimento all'«accoglimento della domanda» di recesso (terminologia, questa che la Relazione al d.lgs. n. 6 del 2003 qualifica come «accettazione»). Tuttavia, appare evidente che il socio non domanda, ma dichiara di recedere e la sua dichiarazione non richiede una accettazione da parte del consiglio di amministrazione: non vi sono dubbi, infatti, che agli amministratori competa semplicemente una verifica dei presupposti giustificativi del recesso, in presenza dei quali il socio ha un diritto potestativo allo scioglimento del vincolo sociale.

Pertanto, per quanto riguarda l'attività richiesta agli amministratori nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, deve precisarsi, anche qui alla stregua della dottrina, che entro il termine indicato, gli amministratori non debbano soltanto «esaminare» la dichiarazione, verificando l'esistenza o meno dei presupposti del recesso, ma anche provvedere su di essa.

Sotto altro profilo, esigenze di carattere sistematico impongono di ritenere che l'obbligo di comunicare al socio il provvedimento - obbligo che la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

norma, al secondo comma, sembra limitare al solo caso in cui gli amministratori ravvisino l'inesistenza dei presupposti del recesso - sia in realtà necessario a prescindere dall'esito della verifica da essi compiuta e, quindi, anche nel caso in cui sussistano i requisiti per la legittimità del recesso. Infatti, al terzo comma, la norma fa discendere dalla comunicazione dell'accoglimento della «domanda» gli effetti del recesso sul rapporto sociale (*«il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda»*), con la conseguenza che gli amministratori sono tenuti comunque ad adottare un provvedimento che certifichi la legittimità del recesso del socio. Tale ultima considerazione - e, cioè, che gli amministratori hanno l'obbligo di comunicare il loro provvedimento tanto nell'ipotesi in cui non ravvisino l'esistenza dei presupposti del recesso quanto nella ipotesi in cui ritengano corretto l'esercizio del diritto da parte del socio - consente anche di affermare che la comunicazione debba avvenire senza alcuna soluzione di continuità, senza alcun momento morto rispetto all'adozione del provvedimento: in questo senso, dunque, va interpretato l'avverbio «immediatamente» contenuto nel secondo comma dell'art. 2352 c.c.

Ciò posto, come già accennato, gli amministratori hanno un potere di apprezzamento vincolato all'esistenza dei presupposti di legge ossia alla integrazione delle cause che legittimano l'*exit* a termini di legge e di statuto e, dunque, non certo un potere discrezionale puro o arbitrario. Conseguentemente, come è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il potere attribuito ai suddetti organi non può essere esercitato in modo arbitrario, né tradursi in un rifiuto ingiustificato a provvedere o in un diniego assoluto ed immotivato all'approvazione, in quanto una simile conclusione, oltre a contrastare con i principi di correttezza e buona fede, che vanno rispettati anche nell'esecuzione del contratto sociale, comporterebbero una sostanziale vanificazione del diritto di recesso, il cui esercizio, ai sensi dell'art. 2437, terzo comma c.c. (applicabile anche alle società cooperative), non può essere escluso o reso eccessivamente gravoso (così, precisamente, Cass. Sez. 1, 02/05/2006, n. 10135, Rv. 588751 - 01; Cass. Sez. 1, 16/10/2003, n. 15482, Rv. 567476 - 01).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Quanto alla incidenza del provvedimento che gli amministratori sono tenuti a rendere sull'efficacia del recesso di un socio cooperatore, questa Corte, con orientamento ripreso anche da parte della giurisprudenza di merito, ha affermato che, in tema di recesso del socio dalla società cooperativa, la clausola statutaria che preveda la necessaria autorizzazione del consiglio di amministrazione, non vale a rendere quest'ultima una accettazione contrattuale, dovendo la stessa qualificarsi, piuttosto, come una condizione di efficacia della dichiarazione unilaterale recettizia del socio; pertanto, in caso di inerzia dell'organo societario, risulta applicabile l'art. 1359 c.c., in virtù del quale la condizione si considera avverata, qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento. La necessità dell'autorizzazione non comporta infatti la trasformazione della fattispecie in un accordo, nell'ambito del quale la determinazione della società venga ad assumere la funzione di accettazione della proposta del socio, configurandosi pur sempre il recesso come un negozio unilaterale, corrispondente al diritto potestativo di uscire dalla società o di rinunciare a conservare lo stato derivante dal rapporto giuridico nel quale il socio è inserito, e rispetto al quale la deliberazione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea opera come condizione di efficacia (Cass. Sez. 1, 31/05/2022, n. 17667, Rv. 665096 - 01, ma già Cass. Sez. 1, 02/05/2006, n. 10135, Rv. 588751 - 01, Cass., 16 febbraio 2016, n. 2979; per la giurisprudenza di merito, si veda, in particolare, Tribunale Roma Sez. spec. impresa, 23 gennaio 2023, n. 1093 secondo la quale la clausola che preveda la necessaria autorizzazione del consiglio di amministrazione non vale a rendere quest'ultima una accettazione contrattuale, dovendo la stessa qualificarsi, piuttosto, come una condizione di efficacia della dichiarazione unilaterale recettizia del socio; pertanto, in caso di inerzia dell'organo societario, risulta applicabile l'art. 1359 c.c., in virtù del quale la condizione si considera avverata, qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento. La necessità dell'autorizzazione non comporta, infatti, la trasformazione della fattispecie in un accordo, né all'ambito del quale la determinazione della società venga ad assumere la funzione di accettazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- 12 -

della proposta del socio, configurandosi pur sempre il recesso come un negozio unilaterale, corrispondente al diritto potestativo di uscire dalla società e di rinunciare a conservare lo stato derivante dal rapporto giuridico nel quale il socio è inserito e rispetto al quale la deliberazione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea opera come condizione di efficacia. In senso difforme, però, sempre nella giurisprudenza di merito, si veda App. Napoli, 6 febbraio 2008 secondo il quale, non trovando ingresso, nella materia civilista, l'istituto del silenzio assenso in difetto di un'espressa disposizione normativa, all'omesso invio da parte degli amministratori, entro i termini previsti dall'art. 2532, comma 2, c.c., della comunicazione dell'insussistenza dei presupposti per esercitare il recesso non può essere ricollegato alcun effetto di decadenza: né, sotto altro profilo, la mancata comunicazione nei termini può essere interpretata quale tacita accettazione della dichiarazione di recesso, posto che solo in determinati casi, ed in presenza di specifici presupposti, il silenzio di una delle parti può assumere il valore negoziale di consenso).

Ciò posto, rispetto agli arresti appena menzionati, se appare condivisibile la qualificazione del recesso come atto unilaterale, questo Collegio ritiene di dovere operare talune precisazioni in ordine alla ipotesi in cui gli amministratori non provvedano nel termine loro assegnato ad esaminare la dichiarazione di recesso e a comunicare il loro provvedimento.

Non vi è dubbio che il recesso costituisca un atto unilaterale del socio, che manifesta la propria volontà di uscire dalla compagine societaria, corrispondente ad un diritto potestativo a lui attribuito dalla legge o dallo statuto sociale.

Se, in via generale, il recesso può definirsi un atto unilaterale, occorre poi individuare il momento in cui esso assume efficacia, producendo così lo scioglimento, limitatamente al recedente, del rapporto sociale.

E su tale punto la disciplina delle società cooperative va a distinguersi da quella generale delle società di capitali. Per queste ultime, infatti, questa Corte ha recentemente affermato che, in tema di società per azioni, il recesso, in base all'art. 2437-bis, comma 3, c.c., costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio, che produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

conoscenza della società e che è subordinato alla condizione risolutiva rappresentata alternativamente dall'intervento, nel termine di novanta giorni ivi previsto, della revoca della delibera che lo legittima o di quella di scioglimento della società (Cass. Sez. 1, 05/06/2025, n. 15087, Rv. 675212 - 02 che ne ha tratto la conseguenza che, in ragione della adozione di dette delibere, il socio receduto riacquista *ex tunc* lo status di socio, comprensivo della legittimazione a impugnare, a norma degli artt. 2377 e 2378 c.c., tali deliberazioni, al pari delle altre che sono state adottate a seguito del proprio recesso).

Ma proprio l'arresto da ultimo menzionato ha avuto cura, sul piano sistematico, di precisare (par. 7) che il legislatore ha espressamente individuato le ipotesi, di carattere eccezionale, in cui al recesso è assegnata una efficacia non immediata e, tra queste, ha specificatamente indicato il recesso dalle società cooperative, proprio in quanto, secondo il terzo comma dell'art. 2352 c.c. il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, «*dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda*».

Ciò posto, come già evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la necessità - oggi normativamente prevista - di un intervento valutativo del consiglio di amministrazione della cooperativa non configura una accettazione contrattuale (come pure, impropriamente, si esprime la Relazione alla riforma del diritto societario), perché la legittimità del recesso deriva dalla corrispondenza della dichiarazione resa dal socio ad una delle ipotesi di recesso normativamente o statutariamente previste, in presenza delle quali il socio è titolare, come più volte detto, di un diritto potestativo all'*exit*. L'intervento del consiglio di amministrazione, dunque, non implica il raggiungimento di un accordo negoziale tra la società ed il recedente in ordine alla fuoriuscita di quest'ultimo dalla compagine sociale: esso ha la funzione, in caso di accertamento della sussistenza dei presupposti, di consentire lo spiegarsi degli effetti del recesso.

Occorre, però, chiedersi quando possa acquisire efficacia il recesso in caso di ritardo o di inerzia nel provvedere da parte del consiglio di amministrazione: e va da sé che la risoluzione di tale problema implichi una

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

corretta qualificazione giuridica del termine di sessanta giorni previsto dal secondo comma dell'art. 2352 c.c.

Ebbene, muovendo dalla considerazione che sugli amministratori della società cooperativa grava un potere-dovere di esaminare la legittimità o meno della dichiarazione di *exit*, si giunge necessariamente ad affermare che il termine loro concesso deve essere qualificato come un termine decadenziale.

In generale, infatti, come è noto, costituiscono termini di decadenza quelli entro i quali un soggetto deve esercitare un diritto, un potere o una facoltà: una volta scaduti, il potere non può più essere esercitato. In questa prospettiva, la funzione dei termini di decadenza è quella di assicurare certezza e stabilità ai rapporti giuridici, evitando che determinate situazioni rimangano indefinitamente incerte: l'esigenza di certezza viene soddisfatta imponendo che determinate posizioni soggettive siano definite entro precisi limiti temporali.

Proprio la funzione dei termini di decadenza si rinviene nella fattispecie di cui all'art. 2352 c.c.

Il consiglio di amministrazione della cooperativa deve valutare la legittimità della dichiarazione di recesso e tale valutazione è funzionale all'interesse tanto della cooperativa quanto del socio. Rispetto alla posizione della società, infatti, l'attribuzione agli amministratori della funzione di controllo ha la sua ragion d'essere nella necessità di tutelare l'interesse della cooperativa al raggiungimento dell'oggetto sociale, laddove una (illegittima) contrazione della compagine può esporre l'ente a rischi di crisi finanziarie di maggiori difficoltà nello svolgimento dell'attività. Rispetto alla posizione del socio, viene ad essere tutelato l'interesse del recedente a non restare *sine die* vincolato alla società, pur avendo manifestato l'intenzione - fondata su presupposti che trovano addentellato in una causa legale o statutaria che quel recesso giustifica - di uscire dalla compagine sociale.

In questa prospettiva, proprio la necessità che il rapporto società cooperativa e socio recedente sia definito, con certezza, al più presto giustifica anche l'ulteriore prescrizione contenuta nel medesimo art. 2532 c.c. secondo la quale il provvedimento di diniego - ma, in realtà, anche il provvedimento di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

accoglimento, alla luce di quanto sopra evidenziato - debba essere «immediatamente» comunicato al socio.

Se le considerazioni appena svolte risultano esatte, non occorre, allora, qualificare il contegno silenzioso della società come contrario a correttezza e buona fede e reputare verificata la condizione a norma dell'art. 1359 c.c.: in questa prospettiva, non può dirsi, come messo in luce dalla dottrina, che la società abbia un interesse contrario all'avveramento della condizione se non quando difettino i presupposti del recesso. Ma, nel caso che occupa, tuttavia, la cooperativa ha l'onere di darne comunicazione immediata al socio affinché questi possa, se lo ritiene fare opposizione al tribunale.

Al contrario, una volta scaduto il termine senza che gli amministratori abbiano provveduto a deliberare, vengono a consolidarsi gli effetti del recesso dichiarato dal socio.

Né, per argomentare in senso contrario, potrebbe validamente sostenersi che, ammettendo la legittimità del recesso in conseguenza della decadenza del potere degli amministratori di valutarne la legittimità, si finirebbe per ammettere anche ipotesi di recesso in relazione alle quali il socio non abbia allegato, nella relativa dichiarazione, alcuna motivazione alla richiesta di recesso. In altre parole, una dichiarazione di recesso, priva di qualsiasi giustificazione e di addentellato alle cause legali o statutarie di recesso, diventerebbe efficace per la sola inerzia o dimenticanza dell'organo amministrativo.

Ora, non vi è dubbio che dal tenore letterale dell'art. 2532 c.c. si evince che l'indicazione dei motivi di recesso e, quindi, in sostanza, la motivazione, sia pure succinta, della dichiarazione, costituisca una componente essenziale della fattispecie del recesso (sia per le ipotesi legali che per quelle convenzionali): l'esigenza di indicare le ragioni del recesso trova il suo fondamento proprio nel meccanismo di garanzia della procedura descritta dall'art. 2532 c.c.

Tuttavia, sostenere che il dovere degli amministratori di esaminare la dichiarazione di recesso del socio presupponga che - nel senso che sorga solo nel caso in cui - tale diritto venga esercitato fornendo idonee spiegazioni sulle cause costituisce una pura inversione logico-giuridica. Se, infatti, il riferimento

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

alla causa giustificatrice del recesso costituisce presupposto per la validità del recesso, va da sé che l'assenza di tale presupposto deve essere valutata proprio dagli amministratori: davanti ad una dichiarazione di recesso priva dell'indicazione in argomento essi potranno comunicare al socio interessato l'inefficacia del recesso. Essi, quindi, non dovrebbero tentare di «indovinare» le ragioni del recesso, ma potranno ben limitarsi - nel momento e nel termine entro il quale sono tenuti ad esaminare la «domanda» - a prendere atto dell'incompletezza della dichiarazione e a sancirne l'inefficacia.

D'altra parte, non si vede la ragione per la quale due situazioni di dichiarazioni di recesso «illegittime» - quella priva di indicazione di una causa e quella che indichi una causa «errata» - possano incidere diversamente sugli obblighi che il codice civile fa gravare sugli amministratori.

Sotto altro profilo, secondo i ricorrenti, a fronte della inerzia dell'organo amministrativo nel deliberare sulla istanza di recesso, il socio potrebbe sempre, così trovando adeguata tutela, ricorrere all'autorità giudiziaria al fine di far accertare autonomamente l'esistenza dei presupposti per l'*exit* dalla società.

Il rilievo, che pure trova riscontro in una parte della dottrina, non merita accoglimento.

Infatti, appare condivisibile l'affermazione, contenuta nella sentenza qui impugnata, secondo la quale questa soluzione confliggerebbe con l'esigenza di tutela effettiva che l'ordinamento ha inteso assicurare al socio cooperatore, perché lo graverebbe di ulteriori oneri a fronte di un comportamento inadempiente da parte degli amministratori della società.

A ciò deve anche aggiungersi che una soluzione del genere si presenterebbe in contrasto con la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2437 c.c. laddove sancisce la nullità di ogni patto «volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del recesso». Tale norma, sebbene riferita immediatamente alle ipotesi di cui al primo comma della disposizione (che riguarda le ipotesi «necessarie» di recesso del socio dalla società per azioni, ma che si ritiene applicabile anche alle società cooperative) stabilisce, in definitiva, anche una regola interpretativa di altre norme, esprimendo così un principio di carattere generale, secondo il quale, una volta stabilite dalla legge o dallo statuto, le

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ipotesi di recesso conferiscono al socio un diritto potestativo di recedere, il cui esercizio, nel concreto, non può essere reso maggiormente gravoso o, comunque, impedito.

E appare del tutto evidente che il ricorso all'autorità giudiziaria - che, peraltro, in assenza di ulteriori specificazioni, deve intendersi nel senso di introdurre un ordinario giudizio di cognizione - costituisca un aggravamento della posizione del socio, sia in termini di costi che di incertezza sul momento in cui quel recesso potrà essere ritenuto efficace.

D'altra parte, una simile conclusione è anche coerente con quanto affermato da questa Corte e, cioè, che il potere attribuito agli amministratori di verificare la corrispondenza dei fatti specifici dedotti alle ipotesi contemplate (dalla legge o dallo statuto) di *exit* non può essere esercitato, neppure in caso di inerzia, da altri organi societari o da terzi estranei alla società, né rimesso all'autorità giudiziaria, perché riferito alla tutela dell'interesse della società cooperativa la cui valutazione è attribuita in via esclusiva all'organo ritenuto dal contratto sociale idoneo alle valutazioni necessarie (sul punto, Cass. Sez. 1, 03/11/2017, n. 26190, Rv. 645939 - 01 cit.). Secondo questa corretta impostazione, infatti, l'intervento dell'autorità giudiziaria è ammessa solo in «seconda battuta» allorquando si tratti di verificare la legittimità del provvedimento di diniego assunto dagli amministratori.

In definitiva, alla luce delle precedenti considerazioni, la censura svolta dai ricorrenti - secondo i quali, avendo il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 2532 c.c. natura ordinatoria, l'inerzia o il ritardo del consiglio di amministrazione nel provvedere non comporterebbe la legittimità del recesso operato dal socio - deve essere rigettata in quanto la sentenza impugnata che quella legittimità ha riconosciuto appare corretta.

Deve essere, dunque, affermato il seguente principio di diritto: *«In tema di società cooperative, il recesso del socio esercitato ai sensi dell'art. 2532 c.c. costituisce una dichiarazione unilaterale i cui effetti si producono al momento in cui il consiglio di amministrazione provvede alla comunicazione, che deve intervenire senza soluzione di continuità, del provvedimento con cui accerta la sussistenza dei presupposti normativamente o statutariamente previsti; ove, al*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

contrario, il consiglio di amministrazione ometta di provvedere nel termine previsto dal secondo comma del medesimo art. 2532 c.c., gli effetti del recesso si consolidano allo scadere del termine di sessanta giorni, al quale deve attribuirsi natura decadenziale».

5. — Anche la seconda censura contenuta nel primo motivo di ricorso - con la quale, sostanzialmente, i ricorrenti sostengono che, attesa la riconducibilità degli incarichi di trasporto al rapporto mutualistico, gli effetti del recesso si sarebbero prodotti al termine dell'esercizio successivo con la conseguenza che l'attività di concorrenza non avrebbe potuto essere svolta prima del termine dell'anno 2012 - è inammissibile.

Infatti, la censura confuta il risultato interpretativo cui è pervenuta la Corte territoriale secondo la quale, in ragione delle norme statutarie derogatrici del disposto normativo, il rapporto mutualistico cessa, «comunque», entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ossia, nel caso di specie, entro il termine del 2011, e non entro la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, come è noto, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476, Rv. 656492 - 03; Cass. Sez. 1, 04/03/2021, n. 5987, Rv. 660761 - 02).

6. — Il secondo ed il terzo motivo di ricorso - con cui i ricorrenti fanno valere l'erroneo assorbimento dei motivi di appello con cui, rispettivamente, si era denunciata l'ultrapetizione e/o motivazione apparente circa l'affermazione del tribunale secondo cui era comunque intervenuta la causa di esclusione dei soci per l'intervenuta attività anticoncorrenziale ed impugnato il riconoscimento da parte del tribunale della contrarietà all'art. 2596 c.c. della clausola di limitazione della concorrenza sessantennale - sono infondati.

Entrambi i motivi di appello, infatti, sono stati correttamente ritenuti assorbiti dalla Corte territoriale alla luce della *ratio decidendi* assorbente concernente la legittimità del recesso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Infine, con riferimento al quarto motivo di ricorso, appare sufficiente evidenziare che le spese di lite sono state correttamente poste, nella sentenza impugnata, a carico della parte soccombente.

7. — Il ricorso per cassazione proposto deve essere, dunque, rigettato con condanna di parte ricorrente alla refusione, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 13.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €. 200,00 ed agli accessori di legge;

ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2026

Il Presidente

Enrico Scoditti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale